

**STATUTO
DEL COMUNE DI ARNAD**

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 55 del 11-12-2001.
Deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 29/10/2001.*

STATUTO	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - (PRINCIPI FONDAMENTALI).....	2
ARTICOLO 2 - (FINALITÀ).....	2
ARTICOLO 3 - (TERRITORIO)	2
ARTICOLO 4 - (SEDE).....	2
ARTICOLO 5 - (STEMMA, GONFALONE, BANDIERE).....	2
ARTICOLO 6 - (PARTICOLARITA' LINGUISTICHE).....	2
ARTICOLO 7 - (TOPONOMASTICA).....	3
CAPO II - ORGANI DI GOVERNO	3
ARTICOLO 8 - (IL CONSIGLIO COMUNALE).....	3
ARTICOLO 9 - (COMPETENZE DEL CONSIGLIO)	3
ARTICOLO 10 - (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO).....	4
ARTICOLO 11 - (LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE).....	4
ARTICOLO 12 - (NOMINA DELLA GIUNTA).....	4
ARTICOLO 13 - (REVOCA E SURROGA DEGLI ASSESSORI).....	5
ARTICOLO 14 - (COMPETENZE DELLA GIUNTA)	5
ARTICOLO 15 - (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA).....	5
ARTICOLO 16 - (IL SINDACO - COMPETENZE).....	5
ARTICOLO 17 - (GIURAMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO)	6
CAPO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	10
ARTICOLO 18 - (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).....	10
ARTICOLO 19 - (IL SEGRETARIO COMUNALE)	6
ARTICOLO 20 - (ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI).....	7
ARTICOLO 21 - (ALBO PRETORIO).....	7
CAPO IV - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI	7
ARTICOLO 22 - (FORME DI COLLABORAZIONE).....	7
ARTICOLO 23 - (COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA).....	7
CAPO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA	12
ARTICOLO 24 - (ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - REGOLAMENTO).....	12
ARTICOLO 25 - (RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE).....	12
ARTICOLO 26 - (PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)	8
ARTICOLO 27 - (ASSEMBLEE PUBBLICHE).....	8
ARTICOLO 28 - (DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE).....	8
ARTICOLO 29 - (PETIZIONI).....	8
ARTICOLO 30 - (INFORMAZIONE).....	14
CAPO VI - FUNZIONE NORMATIVA	14
ARTICOLO 31 - (STATUTO).....	14
ARTICOLO 32 - (REGOLAMENTI).....	14
CAPO VII - NORME FINALI	15
ARTICOLO 33 - (NORME FINALI).....	15
BOZZETTO DELLO STEMMA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
BOZZETTO DEL GONFALONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

COMUNE DI ARNAD
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

STATUTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Arnad è ente autonomo e democratico che rappresenta la forma associativa della comunità locale insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto della Valle d'Aosta ed ispirandosi ai valori della democrazia e della Resistenza.
2. L'autogoverno della comunità di Arnad si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 2
(Finalità)

1. Il Comune di Arnad impronta la propria azione e le proprie attività al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei propri cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la salvaguardia dell'ambiente, l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la valorizzazione delle tradizioni e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con altri comuni e con la regione;
 - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative
2. Il Comune di Arnad realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con altre comunità locali, anche con la partecipazione ad associazioni regionali, nazionali ed internazionali, nell'ambito delle politiche di integrazione europea ed extraeuropea e nel rispetto degli accordi internazionali.

Articolo 3
(Territorio)

1. Il territorio del Comune di Arnad si estende per Km² 28,76 e confina con i Comuni di Verrès, Challand-Saint-Victor, Issime, Perloz, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Issogne.

Articolo 4
(Sede)

1. La sede del Comune corrisponde all'ubicazione del municipio.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono di norma nella sede comunale. Il regolamento del Consiglio disciplina la possibilità di riunione in luoghi diversi.

Articolo 5
(Stemma, gonfalone, bandiere)

1. Il Comune di Arnad è dotato di stemma e di gonfalone, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 22.7.1997 a pag. 66.
2. Lo stemma ed il gonfalone sono rappresentati come risulta dai bozzetti allegati al presente Statuto.
3. Nelle ricorrenze e nei luoghi previsti dalla legge la bandiera della Regione Valle d'Aosta è esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella della Unione Europea.

Articolo 6
(Particolarità linguistiche)

1. Nel territorio comunale la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate
2. E' riconosciuta piena dignità al dialetto franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del dialetto franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti e gli altri atti e documenti del Comune possono essere indifferentemente redatti in lingua italiana o in lingua francese.
5. Nel corso delle riunioni collegiali o assembleari per le quali sono previsti il voto o la verbalizzazione, gli interventi in dialetto franco-provenzale devono essere tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta del segretario o di un membro del consesso.

Articolo 7
(Toponomastica)

1. Il Comune di Arnad ricerca e mantiene le denominazioni delle frazioni e delle altre località del suo territorio come storicamente impiegate dalla comunità o come risultanti da antichi titoli.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8
(Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale esercita la funzione di indirizzo politico dell'attività amministrativa principalmente attraverso:
 - a) l'approvazione degli indirizzi generali di governo all'atto del suo insediamento;
 - b) l'approvazione degli indirizzi relativamente al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del comune;
 - c) l'adozione degli atti fondamentali attribuitigli dalla legge e dallo statuto, in particolare attraverso l'adozione degli atti programmatici;
 - d) l'iniziativa di ciascun consigliere con la presentazione di proposte di deliberazione nelle materie di competenza consiliare;
 - e) la possibilità di proporre mozione di sfiducia con le modalità e le conseguenze previste dalla legge.
3. La funzione di controllo del Consiglio comunale attiene alla verifica del rispetto dell'indirizzo politico e del raggiungimento degli obiettivi risultanti dall'attività programmatica del Consiglio stesso. E' esercitata principalmente attraverso:
 - a) la possibilità di richiedere periodicamente conto al Sindaco e alla Giunta dello stato di attuazione delle linee programmatiche;
 - b) l'accesso dei singoli consiglieri agli atti del Comune;
 - c) i propri rappresentanti nominati presso enti, organismi e commissioni;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
 - e) l'attività e la collaborazione dell'organo di revisione
 - f) l'esame del rendiconto e della relazione illustrativa della Giunta.

Articolo 9
(Competenze del Consiglio)

- 1) Il Consiglio ha competenza inderogabile per l'adozione degli atti fondamentali previsti dall'art. 21 c.1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
- 2) Al Consiglio Comunale è attribuita competenza esclusiva rispetto ai seguenti atti:
 - a) nomina della Giunta comunale e revoca degli assessori, con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo, anche contestualmente alla nomina della Giunta e comunque nella prima seduta successiva all'elezione;
 - c) regolamenti, con esclusione di quelli di organizzazione e funzionamento interni, quali il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti e simili, e quelli derivanti dal potere di auto-organizzazione di organi diversi dal Consiglio comunale;
 - d) piani, programmi e progetti. In materia di progetti di lavori pubblici al Consiglio comunale compete l'approvazione del progetto preliminare;
 - e) partecipazione del Comune a società di capitali;
 - f) individuazione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) acquisti ed alienazioni immobiliari, diverse dalle espropriazioni, se non già previsti in atti fondamentali del consiglio ;
 - h) contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, se non già previsti in atti fondamentali del consiglio;
 - i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della l.r. 54/1998. In caso di costituzione di azienda speciale adotta anche gli atti di cui al comma 4 dell'art. 114 della l.r. 54/1998;

- j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune;
 - k) pareri in materia edilizia, urbanistica, ambientale che attengono a valutazioni o a deroghe dei piani, programmi, e regolamenti di competenza del Consiglio;
 - l) parere sugli statuti delle consorzierie;
 - m) pareri e proposte finalizzate a dare impulso alla formazione di atti di competenza del Comune o di altri enti.
- 3) Spettano al Consiglio comunale, in base alla legislazione vigente, le competenze:
- a) connesse agli atti di costituzione dell'organo consiliare, quali:
 - la convalida degli eletti e la dichiarazione di eventuale ineleggibilità
 - la pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere
 - la contestazione ai consiglieri delle cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute;
 - la sostituzione di consiglieri sospesi
 - b) connesse al trattamento economico degli amministratori comunali, in particolare:
 - la fissazione della misura del gettone di presenza
 - la fissazione dell'indennità di carica al Sindaco ed eventualmente agli assessori
 - c) connesse alla disciplina della finanza e contabilità degli enti locali.

Articolo 10 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco.
3. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari per il suo ordinato svolgimento.
4. La convocazione del Consiglio è determinata dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno.
5. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da tre consiglieri o da 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arnad: in tal caso il Sindaco deve convocare il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza in segreteria.
6. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie. Sono adunanze ordinarie quelle da convocarsi annualmente, entro i termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio e della programmazione previsionale per il triennio successivo e per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
7. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere portata a conoscenza dei consiglieri, con le modalità previste dal regolamento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
8. Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. In seconda convocazione il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di un terzo dei suoi componenti in carica.
10. Per la nomina, presso enti ed organismi, di rappresentanti del Consiglio riservati alla maggioranza o alla minoranza consiliari, la votazione avviene separatamente per i rispettivi candidati in precedenza designati, secondo il regolamento.
11. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
12. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi.
13. Il Consiglio Comunale disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento da adottarsi nel quadro dei principi stabiliti nel presente statuto e conformemente alle previsioni dell'articolo 20 della l.r. 54/1998.
14. Il regolamento del Consiglio, oltre a quanto stabilito al comma 13, deve prevedere:
 - a) le modalità di convocazione del consiglio;
 - b) le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari ed i comportamenti da tenere in caso di mancata costituzione dei gruppi stessi;
 - c) i termini, non inferiori a 24 ore prima della riunione, entro cui devono essere messi a disposizione dei consiglieri gli atti relativi all'ordine del giorno del Consiglio, facendo salvi i più lunghi termini previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - d) le modalità di verbalizzazione delle sedute,
 - e) la presentazione di proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - f) la pubblicità dei lavori del consiglio nonché degli atti adottati;
 - g) le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali;

Articolo 11 (La Giunta comunale - composizione)

1. La Giunta comunale è l'organo di governo esecutivo.
2. E' composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da tre assessori.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizioni di compatibilità con la carica di consigliere comunale. Essi partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. Possono intervenire nel dibattito consiliare per illustrare argomenti concernenti le loro competenze e negli altri casi e modi eventualmente previsti dal regolamento del Consiglio.

Articolo 12 (Nomina della Giunta)

1. La Giunta è nominata dal Consiglio comunale, su proposta del sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione e dopo la convalida degli eletti: Il vicesindaco, eletto a suffragio universale, è membro di diritto.

2. La nomina avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di non raggiungimento del "quorum" si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta. Dopo il secondo scrutinio infruttuoso la nomina avviene a maggioranza assoluta dei presenti. La votazione favorevole o contraria è riferita alla proposta complessiva formulata dal sindaco.

Articolo 13
(Revoca e surroga degli assessori)

1. Il Consiglio comunale, su proposta del sindaco, può revocare uno o più assessori con le stesse modalità stabilite per la nomina dal comma 2 dell'articolo 12.
2. La surrogazione dei componenti della giunta revocati, dimissionari o cessati per qualsiasi altra causa deve avvenire, su proposta del Sindaco e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 12, nella prima seduta del Consiglio successiva al verificarsi dell'evento e comunque entro trenta giorni dalla vacanza. Nel caso di revoca di assessore la surrogazione può avvenire nella stessa seduta.

Articolo 14
(Competenze della Giunta)

1. La Giunta comunale ha competenza generale in relazione alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi nell'ambito degli indirizzi del Consiglio comunale.
2. La Giunta adotta tutti gli atti, non specificamente attribuiti al Consiglio o al Sindaco, rientranti nella competenza degli organi di governo in base alla legge ed al principio di separazione delle funzioni.
3. Per l'esercizio della competenza residuale della Giunta rileva che gli atti comportino responsabilità di direzione politica e controllo dell'attività del comune, in contrapposizione alla natura gestionale ed amministrativa degli atti di competenza dei dirigenti.
4. In particolare, la Giunta comunale:
 - a) approva i regolamenti in materia contabile
 - b) adotta gli atti di propria competenza in materia di tributi, finanza e contabilità comunali;
 - c) attribuisce gli incarichi professionali esterni;
 - d) approva i progetti dei lavori pubblici nelle fasi definitiva ed esecutiva, fissando l'eventuale ricorso alla procedura espropriativa ed i relativi termini;
 - e) approva le varianti in corso d'opera dei progetti, quando le variazioni eccedono la competenza dei funzionari;
 - f) nomina i componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso e dei concorsi di idee;
 - g) approva regolamenti, capitolati, schemi in materia contrattuale;
 - h) approva i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale;
 - j) determina la dotazione organica del personale;
 - k) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale;
 - l) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune da parte del Sindaco;
 - m) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento o dalla legge;
 - n) dispone in merito alle spese di rappresentanza, di pubblicità, per cerimonie, ricevimenti, ecc.
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 54/1998 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, a norma dell'art. 46, comma 3, della l.r. 54/1998.

Articolo 15
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne coordina l'attività ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. L'attività della Giunta è collegiale. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole palese della maggioranza dei presenti. E' osservato il voto segreto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
3. Il Sindaco può attribuire a singoli assessori compiti di sovrintendenza, di vigilanza, di studio, di proposta in determinati settori dell'attività comunale, ferme restando le attribuzioni di rilevanza esterna esclusivamente in capo al Sindaco ed agli organi collegiali.
4. La Giunta comunale, avvalendosi del potere di auto-organizzazione attribuitole dalla legge, può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 16
(Il Sindaco - competenze)

1. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. Le competenze del Sindaco sono fissate dalla legge e dallo statuto.
3. Oltre alle competenze previste dalla legge ed in altre parti del presente statuto, il Sindaco:
 - a) adotta ordinanze per l'attuazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
 - b) assicura il coordinamento tra organi di governo ed organi burocratici per l'attuazione della volontà politica ed il raggiungimento degli obiettivi di amministrazione;

- c) è parte, con il segretario comunale, della delegazione aziendale per la contrattazione decentrata prevista dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti comunali, qualora norme contrattuali o di legge non stabiliscano una specifica composizione dell'organismo trattante
 - d) esercita le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario comunale con il Comune ed in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;
 - e) sottoscrive, quale rappresentante legale del Comune, i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale, in mancanza di altri dirigenti oltre al segretario comunale stesso;
 - f) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - g) rappresenta il Comune in giudizio;
4. Gli atti del Sindaco aventi natura amministrativa sono denominati decreti. Gli atti di natura autoritativa sono denominati ordinanze.

Articolo 17

(Giuramento del Sindaco e del Vicesindaco)

1. Il giuramento che il Sindaco ed il Vicesindaco devono prestare, ai sensi della legge, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento avviene pronunciando la seguente formula in lingua italiana o francese:
(formula italiana) "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
(formula francese) "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public".

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 18

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dalle norme regolamentari di competenza della Giunta, le quali devono tenere conto delle disposizioni della legge e dello statuto, nonché dei seguenti principi e criteri:
- a) Definizione di un organigramma che preveda aree sufficientemente omogenee di attività, compatibili con la dimensione dell'ente ed affidabili a figure dirigenziali o assimilate, all'interno delle quali possono essere identificate unità operative al fine dell'individuazione delle competenze e responsabilità di procedimento interno.
 - b) Definizione delle competenze e delle responsabilità nel rispetto della separazione tra funzioni di direzione politica e attività gestionale.
 - c) Individuazione dei procedimenti e dei rapporti tra uffici seguendo i criteri della massima economia degli atti, della flessibilità delle mansioni e delle prestazioni nel rispetto della professionalità dei dipendenti, della funzionalità e dell'economicità della gestione.
 - d) Organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi.
 - e) Motivazione del personale, valorizzando la professionalità e gli ambiti di autonomia decisionale di ogni figura e privilegiando il risultato rispetto all'adempimento formale.
 - f) Attenzione alle esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi.
 - g) Osservanza delle norme applicabili al personale del comparto unico regionale e delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
2. Per facilitare e migliorare le prestazioni del personale il Comune cura la razionalizzazione delle strutture e degli strumenti di lavoro, la formazione e la qualificazione professionale dei propri dipendenti.

Articolo 19

(Il Segretario comunale)

1. Il Comune ha un Segretario con qualifica dirigenziale, in base alla legge regionale.
2. Il segretario comunale esercita funzioni e competenze di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, di legalità e di garanzia, nell'ambito della legge regionale che ne disciplina la figura e del presente statuto.
3. In particolare, al segretario comunale sono affidati:
- a) Funzioni di coordinamento e controllo, finalizzate ad assicurare impulso ed unitarietà all'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture comunali. Rientrano in tali funzioni:
 - la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti e la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;
 - il coordinamento dell'attività degli uffici finalizzato all'attuazione dei piani e programmi;
 - la verifica ed il controllo dell'attività dei responsabili dei servizi e del personale in genere e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.
 - b) Funzioni di legalità e garanzia dell'azione amministrativa, che consistono principalmente:
 - Nell'espressione di pareri e giudizi di legittimità su proposte, atti, azioni, quando richiesti dagli organi di direzione politica e dagli uffici, in conformità a quanto eventualmente previsto nei regolamenti comunali;
 - Nella partecipazione alle sedute degli organi collegiali, nella verbalizzazione delle stesse e nella cura degli adempimenti connessi, con facoltà di delega nei limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) Il rogito dei contratti nei quali il Comune è parte, l'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione.
 - d) Funzioni di direzione amministrativa di cui all'articolo 20.

Articolo 20
(Attribuzione delle funzioni dirigenziali)

1. La funzione di direzione amministrativa, consistente nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, è affidata ai dirigenti ed alle figure dell'organico comunale che, in base alla legge, al regolamento di organizzazione e agli accordi di lavoro, possono svolgere funzioni dirigenziali.
2. In particolare, la funzione di direzione si esplica attraverso:
 - a) La gestione delle risorse umane, riferita sia al loro utilizzo nei compiti necessari per l'attuazione degli obiettivi affidati al dirigente, sia alla valutazione del risultato raggiunto da ogni singolo dipendente assegnato;
 - b) La definizione e la gestione dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dei programmi assegnati;
 - c) La gestione delle quote di bilancio assegnate dalla Giunta;
 - d) Il potere di organizzazione della struttura cui il dirigente è preposto;
 - e) La verifica ed il controllo dell'azione amministrativa svolta e lo stato di attuazione dei programmi;
 - f) Il potere di firma degli atti e provvedimenti di competenza, anche con impegno dell'Amministrazione verso l'esterno;
3. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali è effettuata con decreto del Sindaco che stabilisce il soggetto responsabile, l'ambito, l'ampiezza e la durata dell'incarico, tenuto conto delle norme di legge e di regolamento e degli accordi contrattuali di lavoro. Le posizioni dirigenziali o di responsabilità assimilabili sono individuate dal Sindaco con criteri di omogeneità, avuto riguardo alle caratteristiche dell'ente ed ai programmi di governo, nonché delle professionalità ed attitudine dei soggetti da incaricare.

Articolo 21
(Albo pretorio)

1. Nel palazzo civico è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario comunale, o un suo incaricato, cura e sovrintende all'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi del messo comunale e, ove richiesto, ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV
COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

Articolo 22
(Forme di collaborazione)

1. L'attività del comune diretta a conseguire obiettivi di interesse condiviso anche da altri enti locali è organizzata avvalendosi degli organismi e degli istituti previsti dalla legge.
2. La collaborazione deve essere organizzata nella forma più idonea all'oggetto ed all'obiettivo da raggiungere e di norma deve essere giustificata dall'ampliamento dei servizi, da vantaggi economici per l'ente e per i cittadini, da miglioramenti qualitativi dei servizi e delle funzioni, da benefici in campo sociale, dalla necessità di realizzare o gestire infrastrutture di proprietà, di uso o di interesse comune.

Articolo 23
(Collaborazione con la Comunità montana)

1. Il Comune di Arnad concorre alla formazione degli organi della Comunità montana al cui territorio appartiene attraverso i propri rappresentanti, individuati in base alla legge e nominati dal Consiglio comunale entro la prima seduta successiva alla nomina della Giunta. La titolarità di membro di diritto spettante al Sindaco o al Vicesindaco è stabilita dal Sindaco.
2. La collaborazione con la Comunità montana avviene in forma obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge o facoltativa per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 22.
3. L'attività associata con la Comunità montana avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.
4. Nell'ambito delle competenze riservate al Consiglio comunale dall'art. 21 c.1 lett.e) della l.r. 54/98 (costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV) si intendono comprese anche l'approvazione delle convenzioni che regolano l'esercizio associato di funzioni comunali ed il conferimento di deleghe temporanee.

CAPO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 24
(Istituti di partecipazione popolare – regolamento)

1. Il comune disciplina con proprio regolamento gli istituti di partecipazione popolare, tenuto conto delle leggi e delle norme del presente statuto.

Articolo 25
(Rapporti con le libere forme associative)

1. Il comune valorizza il libero associazionismo.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita:
 - a) mettendo a disposizione immobili, risorse strumentali ed eventualmente anche umane, secondo la disciplina regolamentare;
 - b) erogando contributi di natura economico-finanziaria nell'ambito di criteri predeterminati;
 - c) istituendo, secondo le previsioni regolamentari, consulte ed altri eventuali organismi di natura analoga per il coordinamento dell'attività del libero associazionismo sul territorio comunale, ferma restandone l'autonomia, e per l'acquisizione di orientamenti su problematiche di interesse delle varie associazioni.

Articolo 26
(Partecipazione al procedimento)

1. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive si applicano la legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive), il regolamento comunale di attuazione e le ulteriori norme regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 24 del presente statuto.

Articolo 27
(Assemblee pubbliche)

1. La consultazione della popolazione avviene di norma mediante pubbliche assemblee.
2. La convocazione dell'assemblea pubblica spetta al Sindaco, e può essere promossa dal sindaco stesso, dalla giunta, da tre consiglieri comunali, o da duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arnad.
3. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata anche mediante sondaggi su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o per i quali sono in grado di fornire orientamenti o indicazioni utili ad indirizzare le scelte dell'amministrazione.
4. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 individua gli atti fondamentali per i quali deve essere effettuata la consultazione della popolazione, le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea popolare ed ogni altra disposizione utile ad assicurare trasparenza ed efficacia alla partecipazione popolare.

Articolo 28
(Diritto di partecipazione all'attività dell'amministrazione)

1. Il Comune assicura il diritto di partecipazione all'attività dell'amministrazione nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto anche nei confronti dei residenti privi di cittadinanza italiana, dei cittadini dell'Unione europea e di tutti i presenti nel territorio comunale.

Articolo 29
(Petizioni)

1. I cittadini residenti possono presentare, in forma collettiva o attraverso associazioni od organismi locali petizioni agli organi comunali nelle materie di loro competenza., aventi ad oggetto esclusivamente la tutela di interessi collettivi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 disciplina:
 - a) le modalità di esame della petizione che deve avvenire, da parte dell'organo competente ad assumere eventualmente il provvedimento richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo comunale, salvo il minor termine dovuto in relazione all'urgenza dell'argomento. L'esame deve concludersi con una decisione o una risposta;
 - b) il soggetto, le modalità ed i termini di comunicazione delle decisioni o delle risposte ai sottoscrittori, non superiori a trenta giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo competente;
 - c) i casi di irricevibilità delle petizioni, riferiti a irregolarità di presentazione o a contenuti non pertinenti ad interessi collettivi.

Articolo 30
(Informazione)

1. Il comune assicura l'informazione della cittadinanza sull'attività dell'Amministrazione attraverso la pubblicità degli atti, del bilancio e del rendiconto.
2. La pubblicità può essere effettuata, oltre che all'Albo pretorio per gli atti previsti, attraverso i mezzi di comunicazione di mercato (stampa, emissioni radio-televisive, audiovisi, ecc.), nonché avvalendosi della moderna tecnologia, quale il sito Internet.
3. La scelta della forma pubblicitaria deve tenere conto del rapporto prezzo/risultato e delle categorie di utenti che devono essere raggiunte ed informate.

CAPO VI FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 31 (Statuto)

1. Lo statuto è l'atto normativo fondamentale del Comune, con il quale l'ente stabilisce i principi del proprio ordinamento, della propria organizzazione e dell'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'approvazione e le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge regionale.

Articolo 32 (Regolamenti)

1. Il comune ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei propri organi, degli uffici e dei servizi e per l'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della legge e dello statuto.
2. Il comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente.
3. L'adozione dei regolamenti compete al Consiglio comunale o alla Giunta in base alle competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. I regolamenti sono soggetti alla pubblicità obbligatoria connessa all'atto che li ha adottati ed all'accesso previsto per gli atti del Comune.
5. Il comune garantisce la conoscenza del regolamento anche avvalendosi dei mezzi di informazione di cui all'articolo 30 e comunicandolo, su richiesta, ad associazioni di categoria, a patronati ed altri organismi rappresentativi di interessi collettivi.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 33 (Norme finali)

1. Lo statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, compatibilmente con le norme di legge e statutarie, fino all'approvazione dei nuovi.
3. I regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati dall'organo comunale competente entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
4. L'adeguamento dei regolamenti per sopravvenuta incompatibilità con norme di legge o statutarie è effettuato entro sei mesi dal verificarsi della situazione.